

**REGOLAMENTO**  
**PER IL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI VOLONTARIE**  
(attuativo del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213)

**Art. 1**

(Sistema di segnalazione volontaria)

1. E' istituito presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione delle segnalazioni volontarie.
2. Il sistema di cui al comma 1 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non mira alla determinazione di colpe o responsabilità.

**Art. 2**

(Definizioni)

1. Per «segnalazione volontaria» si intende, ai sensi del presente regolamento, la comunicazione fatta volontariamente, direttamente all'ANSV, in forma non anonima, su apposita modulistica, di un evento che, a giudizio di chi lo segnali, abbia rappresentato o possa rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, ma che non sia classificabile come incidente o come inconveniente grave ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e che non sia ricompreso tra gli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria all'ENAC ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.

**Art. 3**

(Soggetti che possono effettuare la segnalazione volontaria)

1. La segnalazione volontaria può essere effettuata direttamente all'ANSV da parte di chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti, nell'ambito dell'aviazione civile, funzioni uguali o simili a quelle dei seguenti soggetti:
  - a) esercente o comandante di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico da un soggetto le cui operazioni siano assoggettate a controlli di sicurezza da parte dell'ENAC;
  - b) persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC;
  - c) persona che firmi un certificato di revisione o di idoneità al servizio di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC;
  - d) persona che svolga una funzione per la quale debba essere autorizzato dall'ENAC quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo;
  - e) gestore di un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
  - f) persona che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilità dell'ENAC;

g) persona che svolga una funzione connessa con le manovre a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92.

#### **Art. 4**

(Modulistica per la segnalazione volontaria)

1. Per effettuare la segnalazione volontaria vanno utilizzati i moduli contenuti nell'allegato 1 al presente regolamento, secondo quanto precisato nelle premesse al medesimo allegato.
2. I moduli di cui al comma 1 vengono resi disponibili nel sito [www.ansv.it](http://www.ansv.it) e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
3. La modulistica contenuta nell'allegato 1 al presente regolamento e le relative istruzioni compilative possono essere modificate o integrate, se necessario, con provvedimento del Segretario generale, su proposta del responsabile del Dipartimento studi e ricerche (DSR).

#### **Art. 5**

(Modalità di segnalazione)

1. La segnalazione volontaria va effettuata all'ANSV esclusivamente a mezzo posta ordinaria, utilizzando i moduli di cui all'articolo 4, che devono essere spediti in busta chiusa al seguente indirizzo: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) - «Segnalazioni volontarie» - Via Attilio Benigni n. 53 - 00156 Roma.

#### **Art. 6**

(Ricezione della segnalazione volontaria)

1. L'Ufficio di Presidenza-Segreteria Organi dell'ANSV provvede, senza aprirla, a consegnare la corrispondenza in arrivo con la dicitura "Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) - «Segnalazioni volontarie»" al personale del DSR a ciò preposto.
2. Il responsabile del DSR, con proprio provvedimento, individua il personale preposto alla ricezione ed al trattamento delle segnalazioni volontarie.
3. Il responsabile del DSR, con proprio provvedimento, individua il personale preposto all'analisi delle segnalazioni volontarie.
4. La corrispondenza di cui al comma 1 viene custodita e trattata nella stanza dell'Agenzia a ciò dedicata (stanza segnalazioni volontarie).

#### **Art. 7**

(Trattamento della segnalazione volontaria)

1. Il personale di cui all'articolo 6, comma 2, dopo la ricezione della corrispondenza contenente la segnalazione volontaria, effettua, in sequenza, le seguenti operazioni:
  - a) apre la busta e verifica che la segnalazione volontaria sia completa del nominativo e del recapito di chi l'ha inoltrata; le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente eliminate;
  - b) attribuisce un numero progressivo ed una data di arrivo alla segnalazione volontaria non anonima, riportandoli su un apposito registro, senza nessuna altra informazione, ai soli fini di monitorare quantitativamente l'andamento del numero di segnalazioni pervenute e di gestire internamente all'ANSV il flusso della corrispondenza; il numero assegnato e la data sono riportati anche in un apposito riquadro posto nel modulo di segnalazione;

- c) separa la parte del modulo contenente i dati personali dell'autore della segnalazione, vi appone la data di ricezione ed un apposito timbro "ANSV - «Segnalazioni volontarie»" e la restituisce al mittente in busta chiusa, unitamente alla comunicazione riportata nell'allegato 2 al presente regolamento;
- d) consegna al responsabile del DSR per la successiva fase di analisi la segnalazione volontaria priva dei dati personali.

#### **Art. 8**

(Analisi della segnalazione volontaria)

1. Il responsabile del DSR assegna al personale di cui all'articolo 6, comma 3, la segnalazione volontaria priva dei dati personali identificativi dell'autore, per l'analisi di dettaglio.
2. Ogni segnalazione viene analizzata da almeno due unità di personale dell'ANSV a ciò preposte.
3. Il personale preposto all'analisi della segnalazione volontaria informa immediatamente il responsabile del DSR, e quest'ultimo a sua volta il Segretario generale, se dalla segnalazione emerge la necessità di un'azione urgente per prevenire un rischio immediato per la sicurezza del volo. Il Segretario generale propone l'azione urgente al Presidente per le successive valutazioni di competenza del Collegio.
4. Il personale preposto all'analisi della segnalazione volontaria provvede alla classificazione di quest'ultima per tipologia ed all'individuazione dei fattori contributivi dell'evento, utilizzando la tassonomia ECCAIRS; le relative osservazioni sono riportate nel modulo in allegato 3 al presente regolamento.
5. Completata la fase di analisi, la segnalazione volontaria ed il modulo in allegato 3 al presente regolamento vengono consegnate al personale di cui all'articolo 6, comma 2, per l'inserimento dell'evento in una banca dati informatica dedicata (banca dati segnalazioni volontarie).

#### **Art. 9**

(Inserimento nella banca dati)

1. Il personale di cui all'articolo 6, comma 2, al termine del processo di analisi, provvede ad inserire nella banca dati segnalazioni volontarie i dati inerenti l'evento segnalato unitamente alle relative osservazioni.
2. Al fine di impedire l'identificazione dei soggetti coinvolti e la data dell'evento riportata nella segnalazione volontaria, l'evento oggetto di segnalazione è registrato nella relativa banca dati in formato mese, anno e giorno della settimana (ad esempio: aprile 2006, venerdì); l'orario dell'evento è indicato con una fascia oraria UTC di ampiezza pari a quattro ore.
3. La banca dati segnalazioni volontarie risiede in un personal computer privo di scheda di rete situato nella stanza segnalazioni volontarie.
4. L'accesso al personal computer di cui al comma 3 ed al suo disco rigido è protetto da una parola chiave nota soltanto al personale di cui all'articolo 6, comma 2.
5. L'ENAC, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, ha immediato accesso alla banca dati dell'ANSV a fini esclusivamente di prevenzione.

#### **Art. 10**

(Diffusione delle informazioni)

1. L'ANSV, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, mette a disposizione dei soggetti che ne abbiano interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati segnalazioni volontarie, affinché possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.

2. Le richieste di cui al comma 1, adeguatamente motivate, vanno rivolte all'Ufficio relazioni con il pubblico.

### **Art. 11**

(Inosservanza delle disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni)

1. E' vietato al personale ANSV coinvolto a qualunque titolo nella gestione delle segnalazioni volontarie copiare, registrare o comunicare a terzi i dati personali contenuti nelle segnalazioni volontarie.
2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce una grave violazione dei doveri di comportamento del dipendente, che dà luogo all'immediato avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente medesimo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## ISTRUZIONI COMPILATIVE

1) I moduli contenuti nel presente allegato vanno utilizzati per segnalare un evento che, a giudizio di chi lo segnali, abbia rappresentato o possa rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, ma che non sia classificabile come incidente o come inconveniente grave ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e che non sia ricompreso tra gli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria all'ENAC ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.

2) Il tipo di modulo da compilare è in funzione dell'attività svolta da chi effettua la segnalazione volontaria. In particolare:

- il personale di condotta degli aeromobili deve compilare il modulo «Equipaggio di condotta»;
- il personale di cabina degli aeromobili deve compilare il modulo «Equipaggio di cabina»;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), del presente regolamento e coloro che esercitino funzioni simili devono compilare il modulo «Area tecnico-manutentiva»;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del presente regolamento e coloro che esercitino funzioni simili devono compilare il modulo «ATC»;
- gli esercenti, i soggetti di cui all'articolo 3, lettere *e*), *f*) e *g*), del presente regolamento e coloro che esercitino funzioni simili devono compilare il modulo «Altri soggetti».

3) Il modulo deve essere compilato in modo chiaro e leggibile.

4) Non saranno prese in considerazione segnalazioni fatte in forma anonima.

5) Nell'indicare la data dell'evento limitarsi a segnalare il mese (ad es. 04, 06, 12, ecc.), l'anno (ad es. 2006) ed il giorno della settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica).

6) Gli orari devono essere in UTC.

7) Una volta compilato, il modulo va spedito in busta chiusa, a mezzo posta ordinaria, al seguente indirizzo: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) - «Segnalazioni volontarie» - Via Attilio Benigni n. 53 - 00156 Roma.



Roma, ...

Preg.mo

Sig. ....

.....

.....

**Oggetto: segnalazione volontaria.**

Nel ringraziarLa per aver voluto dare il Suo personale contributo alla sicurezza del volo, Le restituiamo la parte del modulo di segnalazione contenente i dati personali, a garanzia del Suo anonimato ed a riprova della ricezione della segnalazione.

Al termine dell'esame da parte del nostro personale, i dati della segnalazione saranno inseriti in un'apposita banca dati e successivamente messi a disposizione dei soggetti che ne abbiano interesse al fine di migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.

Cordiali saluti.

ANSV  
Segnalazioni volontarie



**SEGNALAZIONE VOLONTARIA** N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **DATA** \_\_\_\_\_

**ANALISI EFFETTUATA DA** \_\_\_\_\_

***Occurrence Category (ECCAIRS)*** \_\_\_\_\_

**FATTORI CONTRIBUTIVI** \_\_\_\_\_

**OSSERVAZIONI:**